



**Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca**  
*ISTITUTO COMPRENSIVO infanzia-primaria-sec. 1° grado*  
Via Circonvallazione, 6 - **Mozzanica** (Bg) Tel: 0363 82109-Fax: 0363 828340  
e-mail uffici: bgic85800C@istruzione.it - p.e.c.: [bgic85800c@pec.istruzione.it](mailto:bgic85800c@pec.istruzione.it)  
C.F. 83002250161



# PROTOCOLLO DI ACCOGLIENZA

PER GLI ALUNNI

DI NAZIONALITÀ NON ITALIANA



## **PREMESSA**

La nostra scuola è frequentata da alunni stranieri provenienti da paesi europei ed extraeuropei, da qui l'esigenza di fare in modo che il loro inserimento risulti sempre più positivo e che la loro presenza a scuola sia vissuta come un reciproco arricchimento umano e culturale.

In quest'ottica si colloca la stesura di uno specifico Protocollo di Accoglienza per alunni di nazionalità non italiana.

Il Protocollo, elaborato dalla commissione interculturale dell'istituto, costituisce uno strumento di lavoro e come tale può essere integrato e rivisto sulla base delle esigenze e delle risorse della scuola.

Questo documento intende presentare un modello d'accoglienza unificato che illustri una modalità corretta con la quale affrontare e facilitare l'inserimento scolastico:

- contiene criteri, principi, indicazioni riguardanti l'iscrizione e l'inserimento degli alunni immigrati;
- definisce compiti e ruoli degli operatori scolastici;
- traccia le diverse possibili fasi dell'accoglienza e delle attività di facilitazione per l'apprendimento della lingua italiana.

La sua adozione consente di attuare in modo operativo le indicazioni normative contenute nell'art. 45 dei DPR 31/8/99 n. 394 intitolato "Iscrizione scolastica" che attribuisce al Collegio docenti numerosi compiti deliberativi e di proposta.

## **FINALITÀ**

- Definire pratiche condivise all'interno delle scuole in tema di accoglienza di alunni stranieri;
- facilitare l'ingresso a scuola dei bambini stranieri neo arrivati e sostenerli nella fase di adattamento al nuovo ambiente;
- favorire un clima di accoglienza e di attenzione alle relazioni che prevenga e rimuova eventuali ostacoli alla piena integrazione,
- entrare in relazione con la famiglia d'origine per promuovere una fattiva collaborazione.

Il Protocollo delinea prassi condivise di carattere:

1. AMMINISTRATIVO E BUROCRATICO: accoglienza ed iscrizione
2. COMUNICATIVO E RELAZIONALE: prima conoscenza
3. EDUCATIVO DIDATTICO: assegnazione alla classe, adattamento dei programmi di insegnamento, progetti di alfabetizzazione
4. SOCIALE: rapporti e collaborazioni con il territorio.

## **1. ASPETTO AMMINISTRATIVO E BUROCRATICO**

### ACCOGLIENZA ED ISCRIZIONE

La domanda d'iscrizione rappresenta il primo passo di un percorso di accoglienza dell'alunno straniero e della sua famiglia.

La persona della segreteria incaricata ad accogliere le richieste di iscrizione degli alunni stranieri provvede:

- a dare le prime informazioni sul funzionamento della scuola utilizzando, quando possibile moduli bilingue;
- a richiedere la documentazione necessaria (documenti anagrafici, sanitari, scolastici, fiscali);
- ad avvisare il Dirigente scolastico e la Funzione Strumentale per definire un incontro con i genitori e il nuovo alunno prima del suo inserimento in classe.

## **2. ASPETTO COMUNICATIVO E RELAZIONALE**

### PRIMA CONOSCENZA

Prima dell'inserimento dell'alunno in classe, si effettuerà un incontro con i genitori, lo stesso alunno, il Dirigente scolastico, la Funzione Strumentale Intercultura, i docenti della classe nella quale l'alunno dovrebbe essere inserito e, se possibile, un mediatore culturale.

Questo incontro ha lo scopo di:

- definire la situazione familiare: membri del nucleo familiare, titolo di studio e professione dei genitori, lingue parlate e conosciute, aspettative;
- raccogliere informazioni sull'alunno: dati anagrafici, classe frequentata nel paese d'origine, regolarità della frequenza;
- osservare le modalità di interazione dell'alunno con l'adulto e il nuovo contesto;
- offrire eventuali chiarimenti e aiuti nella compilazione dei moduli richiesti;
- dare la possibilità ai docenti di avere il maggior numero di informazioni possibili sull'alunno e di pianificare interventi mirati a favorire una serena accoglienza, prima del suo effettivo arrivo in classe, anche tramite la somministrazione di test d'ingresso;
- informare la famiglia sui tempi e sulle modalità di inserimento del proprio figlio nella nuova realtà scolastica.

**L'insieme di tutte queste azioni dovrà avere la durata di circa dieci giorni**

La funzione strumentale, utilizzando i fondi e le risorse disponibili, attiverà al più presto progetti di prima alfabetizzazione, seconda alfabetizzazione o italiano per lo studio in base alle necessità dell'alunno e organizzerà incontri con un mediatore culturale per facilitare la comunicazione.

Nel caso l'alunno giunga in Italia nell'ultimo periodo dell'anno scolastico (ultimo mese), nella valutazione finale potrà essere espresso solo il giudizio sintetico tralasciando la valutazione delle singole discipline.

### **3. ASPETTO EDUCATIVO E DIDATTICO**

ASSEGNAZIONE ALLA CLASSE

ADATTAMENTO DEI PROGRAMMI DI INSEGNAMENTO

PROGETTI DI ALFABETIZZAZIONE

Gli elementi raccolti durante le due precedenti fasi permettono di assumere decisioni in merito alla classe d'inserimento.

L'inserimento scolastico dei bambini stranieri avviene sulla base della Legge N. 40 del 1998 sull'immigrazione straniera in Italia e sul D.P.R. 394 Novembre 1999. Tale normativa sancisce che:

- tutti i minori stranieri, sia regolari che non, hanno il diritto e l'obbligo dell'insegnamento scolastico;

- l'iscrizione dei minori stranieri alla scuola dell'obbligo può essere richiesta in qualsiasi periodo dell'anno scolastico;
- i minori vengono iscritti alla classe corrispondente all'età anagrafica, salvo che il collegio dei docenti deliberi l'iscrizione ad una classe diversa, tenendo conto:

- " dell'ordinamento degli studi del Paese di provenienza dell'alunno, che può determinare l'iscrizione ad una classe immediatamente inferiore o superiore rispetto a quella corrispondente all'età anagrafica;
- " dell'accertamento di competenze, abilità e livelli di preparazione dell'alunno;
- " del corso di studi eventualmente seguito dall'alunno nel Paese di provenienza;
- " del titolo di studio eventualmente posseduto dall'alunno;

- il collegio dei docenti deve provvedere alla ripartizione degli alunni stranieri, evitando classi con presenza straniera predominante;
- i programmi scolastici devono essere adattati ai livelli di competenza dei singoli alunni stranieri;
- possono essere attivati specifici interventi individualizzati o per gruppi di alunni, per facilitare l'apprendimento della lingua italiana.

I docenti individueranno possibili forme di “adattamento dei programmi di insegnamento” prevedendo: la riduzione degli obiettivi e dei contenuti per favorire il raggiungimento dei livelli minimi di accettabilità; la semplificazione o la facilitazione linguistica e, se necessario, la temporanea esclusione di quelle discipline che richiedono una competenza linguistica troppo elevata, sostituendole con attività di alfabetizzazione.

## CASI PARTICOLARI

|  |  |  |
|--|--|--|
| <b>Alunno di 14 anni con meno di 8 anni di scolarità</b>                           | Inserimento in classe 3 della scuola secondaria di I grado (deliberato dal Collegio perché arretrato di un anno) | Con predisposizione di un Piano Educativo Personalizzato che favorisca il superamento dell'esame di stato e il successivo inserimento nella scuola secondaria di II grado. |
| <b>Alunno di 14 anni con 8 e più anni di scolarità</b>                             | Inserimento in classe 1 della scuola secondaria di II grado  | Con predisposizione di un Piano Educativo Personalizzato   |
| <b>Alunno di 15 anni o più indipendentemente dagli anni pregressi di scolarità</b> | Inserimento in classe 1 della scuola secondaria di II grado  | Con predisposizione di un Piano Educativo Personalizzato   |

## **4. ASPETTO SOCIALE**

Per promuovere la piena integrazione dei bambini/ragazzi nel più vasto contesto sociale e per realizzare un progetto educativo che coniughi insieme pari opportunità e rispetto delle differenze, la scuola ha bisogno delle risorse del territorio, della collaborazione di servizi, associazioni, luoghi d'aggregazione, biblioteche e amministrazioni locali, per costruire una rete d'intervento che rimuova eventuali ostacoli e favorisca una cultura dell'accoglienza e dello scambio culturale, in un'azione strettamente sinergica.

Mozzanica, giugno 2012

La commissione intercultura

La Funzione Strumentale

**Decreto del Presidente della Repubblica 31 Agosto 1999, n. 394, e successive modificazioni, Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286**  
Art. 45

**Iscrizione scolastica**

1. I minori stranieri presenti sul territorio nazionale hanno diritto all'istruzione indipendentemente dalla regolarità della posizione in ordine al loro soggiorno, nelle forme e nei modi previsti per i cittadini italiani. Essi sono soggetti all'obbligo scolastico secondo le disposizioni vigenti in materia. L'iscrizione dei minori stranieri nelle scuole italiane di ogni ordine e grado avviene nei modi e alle condizioni previsti per i minori italiani. Essa può essere richiesta in qualunque periodo dell'anno scolastico. I minori stranieri privi di documentazione anagrafica ovvero in possesso di documentazione irregolare o incompleta sono iscritti con riserva.

2. L'iscrizione con riserva non pregiudica il conseguimento dei titoli conclusivi dei corsi di studio delle scuole di ogni ordine e grado. In mancanza di accertamenti negativi sull'identità dichiarata dell'alunno, il titolo viene rilasciato all'interessato con i dati identificativi acquisiti al momento dell'iscrizione. I minori stranieri soggetti all'obbligo scolastico vengono iscritti alla classe corrispondente all'età anagrafica, salvo che il collegio dei docenti deliberi l'iscrizione ad una classe diversa, tenendo conto:

- a) dell'ordinamento degli studi del Paese di provenienza dell'alunno, che può determinare l'iscrizione ad una classe immediatamente inferiore o superiore rispetto a quella corrispondente all'età anagrafica;
- b) dell'accertamento di competenze, abilità e livelli di preparazione dell'alunno;
- c) del corso di studi eventualmente seguito dall'alunno nel Paese di provenienza;
- d) del titolo di studio eventualmente posseduto dall'alunno.

3. Il collegio dei docenti formula proposte per la ripartizione degli alunni stranieri nelle classi; la ripartizione è effettuata evitando comunque la costituzione di classi in cui risulti predominante la presenza di alunni stranieri.

4. Il collegio dei docenti definisce, in relazione al livello di competenza dei singoli alunni stranieri, il necessario adattamento dei programmi di insegnamento; allo scopo possono essere adottati specifici interventi individualizzati o per gruppi di alunni, per facilitare l'apprendimento della lingua italiana, utilizzando, ove possibile, le risorse professionali della scuola. Il consolidamento della conoscenza e della pratica della lingua italiana può essere realizzata altresì mediante l'attivazione di corsi intensivi di lingua italiana sulla base di specifici progetti, anche nell'ambito delle attività aggiuntive di insegnamento per l'arricchimento dell'offerta formativa.

5. Il collegio dei docenti formula proposte in ordine ai criteri e alle modalità per la comunicazione tra la scuola e le famiglie degli alunni stranieri. Ove necessario, anche attraverso intese con l'ente locale, l'istituzione scolastica si avvale dell'opera di mediatori culturali qualificati.

6. Allo scopo di realizzare l'istruzione o la formazione degli adulti stranieri il Consiglio di circolo e di istituto promuovono intese con le associazioni straniere, le rappresentanze diplomatiche e consolari dei Paesi di provenienza, ovvero con le organizzazioni di volontariato iscritte nel Registro di cui all'articolo 52 allo scopo di stipulare convenzioni

e accordi per attivare progetti di accoglienza; iniziative di educazione interculturale; azioni a tutela della cultura e della lingua di origine e lo studio delle lingue straniere più diffuse a livello internazionale.

7. Per le finalità di cui all'articolo 38, comma 7, del testo unico, le istituzioni scolastiche organizzano iniziative di educazione interculturale e provvedono all'istituzione, presso gli organismi deputati all'istruzione e alla formazione in età adulta, di corsi di alfabetizzazione di scuola primaria e secondaria; di corsi di lingua italiana; di percorsi di studio finalizzati al conseguimento del titolo della scuola dell'obbligo; di corsi di studio per il conseguimento del diploma di qualifica o del diploma di scuola secondaria superiore; di corsi di istruzione e formazione del personale e tutte le altre iniziative di studio previste dall'ordinamento vigente. A tal fine le istituzioni scolastiche possono stipulare convenzioni ed accordi nei casi e con le modalità previste dalle disposizioni in vigore.

8. Il Ministro della pubblica istruzione, nell'emanazione della direttiva sulla formazione per l'aggiornamento in servizio del personale ispettivo, direttivo e docente, detta disposizioni per attivare i progetti nazionali e locali sul tema dell'educazione interculturale. Dette iniziative tengono conto delle specifiche realtà nelle quali vivono le istituzioni scolastiche e le comunità degli stranieri al fine di favorire la loro migliore integrazione nella comunità locale.